

## La titolarità del procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali giudiziari.

Viene posto da più parti il quesito sulla titolarità dell'azione disciplinare nei confronti degli ufficiali giudiziari (ufficiali giudiziari e funzionari unep, secondo l'attuale qualificazione contrattuale).

La soluzione, al di là delle diverse interpretazioni soggettive, trova obiettivo riscontro nella evoluzione normativa su cui trovano fondamento la responsabilità disciplinare e il procedimento applicabile.

La disciplina legale è quella dell'art. 2106 c.c. e del d.lgs 165/2001 così come modificato dal d.lgs. 150/2009.

Va, infatti, ricordato che in esito alla privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego, l'art. 74, comma 3, del d.lgs 29/93 ha espressamente sancito l'inapplicabilità delle norme dettate dal D.P.R. 3/57 (statuto del pubblico impiego) per il procedimento disciplinare (artt. 100-123) a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il quale ha conseguentemente previsto, con riferimento agli artt. 24, 25, 26 e 27, l'inapplicabilità delle disposizioni del D.P.R. 3/57 elencate al punto q) dell'art. 43 del CCNL 1995.

Non risultando espressamente esclusa dall'applicazione del decreto di riforma la disciplina dettata dall'ordinamento degli ufficiali giudiziari, D.P.R. 1229/59, si è ritenuto che alla stessa si applicassero, evidentemente per analogia (?), le disapplicazioni previste in materia disciplinare per il D.P.R. 3/57.

Sul punto si è pronunciata, tra le altre, la Cassazione con Sentenza Cass. civ. Sez. lavoro, 28/09/2006, n. 21032<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cass. civ. Sez. lavoro, 28/09/2006, n. 21032 (rv. 592176)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE - Personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) - Inquadramento attuale - Dipendenti dello Stato con specifico "profilo professionale", non più appartenenti ad una "carriera speciale" - Conseguente normativa applicabile in materia disciplinare - Individuazione - Fattispecie.

Il personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. UNEP), rientra a pieno titolo tra i destinatari del c.c.n.l. - comparto "Ministeri" - (D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593), di cui al provvedimento (di autorizzazione) del P.C.M. del 3 marzo 1995, non costituendo più una "carriera speciale", bensì uno specifico "profilo professionale" dei dipendenti dello Stato (di cui al d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44), come tale assoggettato alle disposizioni del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nell'attuale d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, in ambito disciplinare, trova specifica applicazione l'art. 55 di quest'ultimo d.lgs., che contiene, appunto, i principi fondamentali in materia di sanzioni disciplinari e, inoltre, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 72 del medesimo d.lgs., a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'art. 2, comma secondo, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate. Conseguentemente, stipulato il primo contratto di settore, entrato in vigore il 16 maggio 1995, la normativa "particolare", relativa agli ufficiali giudiziari ed assimilati (di cui al d.P.R. 15 marzo 1959, n. 1229), è da ritenersi superata quanto alle disposizioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro, e la materia disciplinare ha trovato piena ed esaustiva regolamentazione nelle sopraindicate disposizioni normative e nella contrattazione collettiva di settore, disciplina che trova applicazione, secondo il principio generale "*tempus regit actum*", ai procedimenti in corso, per gli atti posti in essere nella sua vigenza. (Nella specie, la S.C. ha, peraltro, rilevato che, nel caso dedotto in giudizio, doveva farsi applicazione dell'art. 90 del d.P.R. n. 1229 del 1959, avuto riguardo all'epoca di inizio del procedimento penale a carico dell'ufficiale giudiziario ricorrente, che aveva certamente natura di norma procedimentale nella parte in cui disponeva che il procedimento disciplinare non doveva essere aperto prima della conclusione del processo penale e, se instaurato, doveva essere sospeso). (Rigetta, App. Ancona, 14 Gennaio 2004).

### La titolarità del procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali giudiziari.

Il D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, all'art. 59, punto 4)<sup>2</sup> rimasto immutato, per quel che qui occupa, nell'attuale formulazione dell'art. 55 bis, punto 4)<sup>3</sup> del testo unico approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 prevede che *"Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione"*.

Il ministero della Giustizia, Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali, con Provvedimento in data 8 giugno 1995, Prot. n. 294/5424/5, in relazione a quanto disposto dagli artt. 59, 72 e 74 del D.lgs 29/93 [...] avuto riguardo alle disposizioni dettate in materia disciplinare dagli artt. 23/28 e dall'art. 41 C.C.N.L. afferma che *per il personale UNEP, il "Capo della struttura" va così individuato per il personale in servizio negli Uffici unici presso le Corti d'Appello, nei Presidenti delle Corti, per quello in servizio negli Uffici unici presso i Tribunali, nei Presidenti dei Tribunali..."*.

Con la richiamata nota-circolare attuativa dell'art. 59 cit., il Ministero della Giustizia nell'attribuire la titolarità del potere di esercizio dell'azione disciplinare e del relativo procedimento al "magistrato capo dell'Ufficio (*rectius* della struttura)", quando non riservato al Direttore Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e del Personale, da conto dell'autonomia e indipendenza dell'Ufficio notifiche esecuzioni e protesti rispetto alle cancellerie e alla dirigenza amministrazione di esse.

L'amministrazione giudiziaria ha così riaffermato l'autonomia e indipendenza dell'Unep, su cui il capo dell'ufficio esercita il proprio potere di vigilanza (art. 59 D.P.R. 1229/59 cit.).

Una tale previsione trova storico riferimento nella istituzione degli Uffici Unici e del dirigente dell'Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti con l'Ordinamento del 1951. Il ministro di Grazia e Giustizia ZOLI, in tale occasione, così si esprime nella nota-circolare n. 06/1/1951 del 7 novembre 1951 : *"il dirigente ha necessità di esercitare le sue funzioni godendo di un'adeguata autonomia e, soprattutto, tenuto conto della indipendenza sostanziale delle mansioni pertinenti all'ufficiale giudiziario rispetto a quelle proprie del cancellerie, si è ritenuto opportuno stabilire che l'ufficiale giudiziario sia posto sotto il diretto controllo del magistrato che dirige l'Ufficio"*.

La titolarità della gestione del personale UNEP in capo al magistrato, è stata, da ultimo, ribadita con nota del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia Prot. n. m\_dg. DOG Circ. 13/4/2007 n. 0015464.U con la quale, intervenendo a chiarimento sull'individuazione delle competenze dei magistrati capi degli uffici giudiziari e dei dirigenti amministrativi preposti all'ufficio, *"ritiene che né la lettera*

<sup>2</sup> 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

<sup>3</sup> 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

La titolarità del procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali giudiziari.

*né lo spirito della novella contenuta nel d.lgs n. 240/06 possono indurre a considerare modificate le competenze che il D.P.R. 15/12/1959 n.1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari) assegna al Presidente della Corte o del tribunale, in relazione agli U.N.E.P. rispettivamente costituiti, con dotazioni organiche separate, presso la Corte di Appello o il Tribunale, non trattandosi di gestione diretta ma solo di "sorveglianza" tuttora regolamentata dal citato D.P.R.*

*La normativa di settore non viene così in alcun modo toccata dal d.lgs n. 240/06. Tale ultima legge parla sempre di uffici giudiziari mentre gli uffici notifiche e protesti hanno una loro specifica autonomia, con la nomina dell'ufficiale giudiziario dirigente effettuata dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero su proposta del Presidente della Corte di Appello e con sorveglianza attribuita allo stesso Presidente".*

Ne consegue che per il personale Unep, (ufficiali giudiziari e funzionari Unep, secondo l'attuale denominazione contrattuale), il potere disciplinare è inderogabilmente esercitato dal magistrato capo dell'Ufficio quando non riservato al Direttore Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e del Personale.

Carmine Tarquini

Allego:

- 1) Provvedimento in data 8 giugno 1995, Prot. n. 294/5424/5;
- 2) Circolare Prot. n° m\_dg. DOG Circ. 13/4/2007 n. 0015464.U;
- 3) Nota-circolare n. 06/1/1951 del 7 novembre 1951, del Ministro Zoli.